



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023

Oggetto: Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo

Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*", (d'ora in avanti anche "decreto-legge"), e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023 al n.265, con il quale l'avv. Giovanni Legnini è stato confermato, fino al 31 dicembre 2023, nell'incarico di "*Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*";

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 734, che prevede che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 17 del decreto-legge n. 109 del 2018 e in particolare il comma 3, che prevede che "*Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici*";

Visto l'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018, recante "*Funzioni del commissario straordinario*", che ha inteso individuare puntualmente gli ambiti di intervento del Commissario, tra cui la ricognizione dei danni unitamente alla determinazione dei fabbisogni e del quadro complessivo degli stessi, il coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche nonché la concessione ed erogazione dei contributi relativamente agli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, la definizione degli interventi a sostegno delle imprese, il coordinamento degli interventi di demolizione e la mappatura della situazione edilizia ed urbanistica, la redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni degli studi di microzonazione sismica di III livello, le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza;

Visto l'articolo 20 del decreto-legge n. 109 del 2018, recante la disciplina della "*Ricostruzione Privata*" e, in particolare la lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, che recita: "*2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'art. 17:

- a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;”*

Visto l'articolo 22 del decreto legge n. 109 del 2018, recante “*Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti*” e, in particolare il comma 1, lett. a), che recita: “*1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, a:*

a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico...”;

Visto l'articolo 24-bis, comma 4, del decreto-legge n. 109 del 2018, che stabilisce che “*Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione”;*

Visto l'art. 25, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, che recita “*Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze. Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziare, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ((...)).*

Viste le Ordinanze n. 2/2018 e n. 4/2019 attraverso le quali il Commissario straordinario, ha disciplinato gli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017, ubicati nei Comuni di cui all'art. 17 del citato D.L. 109/2018;

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 7 del 27 settembre 2019 per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili a uso abitativo e a uso produttivo “*gravemente danneggiati o distrutti*” dal sisma del 21 agosto 2017;

Viste le ordinanze del Commissario Straordinario n. 7-bis del 27 novembre 2020 e n. 7-ter del 14 ottobre 2021, recanti disposizioni di semplificazione e adeguamento dell'ordinanza commissariale n. 7 del 2019;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Vista l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 recante *“Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia”*;

Considerato

Che l'articolo 2 della citata ordinanza n. 17 del 2022, rubricato *“Piano di ricostruzione”*, prevede, tra l'altro, che *“Il Piano di ricostruzione persegue l'interesse pubblico alla ricostruzione, favorendo i principi di semplificazione di cui all'articolo 1 e contiene l'indicazione degli interventi di risanamento ambientale e di tutela del paesaggio, di risanamento idrogeologico e le eventuali aree di delocalizzazione per ragioni di sicurezza. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale, ai sensi dell'articolo 24 bis, comma 4, del decreto-legge n.109 del 2018”*.

Che il Piano di ricostruzione per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati, è approvato dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;

Che il comma 6 del citato articolo 2 prevede che il Commissario straordinario assicuri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso eventuali specifici programmi di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, in attuazione delle indicazioni del Piano di ricostruzione;

Che l'articolo 3 della medesima ordinanza n. 17 del 2022, rubricato *Disciplina urbanistico-edilizia degli interventi edilizi per la ricostruzione privata*, al comma 2 prevede che gli interventi edilizi sono distinti in diverse tipologie, tra le quali quella riguardante gli edifici da delocalizzare per ragioni connesse al rischio sismico o idrogeologico attestate e asseverate, ai sensi del successivo articolo 5, dal professionista incaricato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 109 del 2018;

Che l'articolo 9 della medesima ordinanza n. 17 del 2022 ha previsto che *“Al fine di pervenire ad una stima dei danni causati dal sisma e per assicurare una efficace programmazione degli interventi di ricostruzione privata, entro il termine del 20 agosto 2022, tutti i soggetti legittimati alla richiesta del contributo devono presentare una dichiarazione di manifestazione della volontà di richiedere il contributo per la riparazione, consolidamento, ristrutturazione [...]”*;

Ritenuta la necessità, nelle more del piano di ricostruzione, di disciplinare le modalità di attribuzione dei contributi ai soggetti legittimati come individuati dall'art. 21 del citato decreto-legge 109 del 2018, per tutte le ipotesi per le quali ricorrano le condizioni per avviare il processo di delocalizzazione delle unità abitative ovvero delle attività produttive nell'ambito del territorio dell'isola di Ischia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Considerato che, a seguito della frana verificatasi sull'isola di Ischia in data 26 novembre 2022, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 948 del 30 novembre 2022, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*”, il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è stato nominato Commissario delegato;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, ed in particolare l'art. 5-ter, che prevede che al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal medesimo articolo;

Considerato che il Commissario straordinario, come previsto al comma 2 dell'art. 5-ter del decreto legge n. 186 del 2022, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022;

Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 5-ter del decreto legge n. 186 del 2022, le previsioni del piano commissariale integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attività previste dal piano medesimo;

Ritenuto che, ai sensi del citato art. 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022, le previsioni in ordine alla disciplina dei contributi per la delocalizzazione delle unità abitative e produttive debbano estendersi per analogia anche alle strutture danneggiate ovvero distrutte a seguito della frana verificatasi sull'isola di Ischia in data 26 novembre 2022;

Vista l'Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Approvazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme nonché ricognizione degli interventi e delle*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

risorse impiegate e disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico relativo ai comuni dell'Isola di Ischia”;

Considerato

Che il piano degli interventi come previsto dal comma 2 del citato articolo 5-ter del decreto legge 2 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, deve contenere una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia e che pertanto il provvedimento in esame, finalizzato a dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, afferisce a tutti gli immobili ubicati nell'isola di Ischia per i quali sia riscontrabile il nesso di causalità tra il danno subito e il sisma ovvero gli eventi calamitosi di novembre 2022 rinvenibile nelle schede *Aedes* ovvero *Aidei*;

Che risulta opportuno incentivare le procedure di delocalizzazione in ragione dell'interesse pubblico di favorire, nel complessivo disegno della ricostruzione, ove possibile, una riduzione del carico antropico su aree ad alto rischio sismico e idrogeologico, anche in funzione di un più razionale assetto urbanistico, con riduzione del carico di volumetrie esistenti;

Che, a tal fine, il contributo, limitatamente ai casi di delocalizzazione obbligatoria ovvero derivante comunque da rischi di natura idrogeologica, determinato con le modalità di cui alle vigenti ordinanze sulla ricostruzione privata con riferimento al livello operativo L4, in ragione della superficie legittima o legittimata a seguito di conclusione delle procedure di sanatoria edilizia, va incrementato di un importo forfettario pari al 30 per cento a titolo di maggiorazione, finalizzata a far fronte agli eventuali maggiori costi di acquisizione, ad ogni altra spesa documentata, nonché agli oneri accessori, anche di natura fiscale;

Che con decreto n. 1590 del 30 marzo 2023 il Commissario Straordinario ha approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse ad alienare compendi immobiliari da destinare alla delocalizzazione di parte degli edifici danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, finalizzato ad acquisire, nelle more dell'adozione, da parte della Regione, del Piano di ricostruzione ex art 24-bis del decreto legge n. 109 del 2018, un aggiornato quadro conoscitivo di eventuali compendi immobiliari, in particolare dismessi e/o inagibili, da utilizzare allo scopo di avviare i processi di delocalizzazione, onde attuare i principi della ricostruzione “a incremento zero”, di “non consumo del suolo” e di rigenerazione urbana;

Che in risposta al predetto avviso pubblico sono già pervenute alcune, prime manifestazioni di interesse, per una delle quali, riguardante il complesso immobiliare del Pio Monte della Misericordia ubicato nel Comune di Casamicciola Terme, è già stata avviata la definizione di un apposito Protocollo di intesa finalizzato al recupero e alla rifunzionalizzazione del predetto complesso immobiliare, che può rivestire un ruolo di particolare rilievo nel favorire il processo di delocalizzazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Considerato altresì

Che il Commissario Straordinario, tenendo conto dei risultati dell'indagine promossa attraverso l'avviso pubblico sopra indicato, intende promuovere un percorso di rigenerazione urbana per accelerare il processo di attuazione di una ricostruzione sicura e sostenibile, assicurare la prevenzione dei danni da rischi naturali, confermare l'indirizzo di una ricostruzione a zero consumo di suolo, valorizzando il riuso del patrimonio disponibile al fine della ricollocazione e della messa in sicurezza dei cittadini titolari degli immobili ad uso abitativo e produttivo costretti alla delocalizzazione per ragioni di elevato rischio;

Ritenuta la necessità che il Commissario si avvalga del supporto di Centri di competenza, Enti, Istituti e Università, nonché dell'Agenzia del demanio e della Banca Europea per gli Investimenti definendo, in dettaglio, le azioni da svolgere e le modalità con le quali assicurarne la copertura finanziaria, nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse assegnate, concludendo con le medesime Istituzioni convenzioni, contratti di ricerca ovvero accordi ex articolo 15 della legge 241 del 1990;

Visto che l'articolo 9-*vicies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 ha integrato l'art. 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, attraverso l'introduzione del seguente periodo, in aggiunta al comma 1 del medesimo art. 36: *"I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità del/ 'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività "*;

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 13 del 6 marzo 2020 recante *"Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all'art. 36, comma 1 secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come modificato dall'articolo 9-*vicies* del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 156, in favore delle imprese localizzate nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017"*;

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 13-*bis* del 28 aprile 2020, recante *"Modifiche all'Ordinanza commissariale n. 13 del 6 marzo 2020"*;

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario n.18 del 31 agosto 2022 concernente *"Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini"*;

Vista l'ordinanza n. 22 , recante *"Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell'ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022"*, riferita a tutti gli edifici lievemente danneggiati con esclusione di quelli con danni di rilevante entità come attestati da scheda AeDEI con esito E o EF per i quali si è fatto rinvio ad una successiva ordinanza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Vista l'indagine del mercato immobiliare pubblicata periodicamente dall'Agenzia delle Entrate, che riporta i valori contenuti nella Banca Dati delle Quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, con particolare riferimento ai valori OMI dei comuni dell'isola d'Ischia relativi all'ultimo aggiornamento disponibile - 2° semestre dell'Anno 2022;

Vista l'informativa con la quale i comuni ischitani sono stati resi edotti con riscontro positivo sulla necessità di garantire qualsiasi forma di collaborazione al fine di agevolare la delocalizzazione o l'acquisto di immobili nei rispettivi comuni;

DISPONE

CAPO I (DEFINIZIONI E OGGETTO)

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente ordinanza disciplina, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n.130, nonché dall'articolo 5-ter del decreto legge 2 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, i criteri, le modalità e le procedure finalizzate a consentire la delocalizzazione degli edifici abitativi e strumentali alle attività produttive distrutti o danneggiati e, comunque, non più agibili in conseguenza degli eventi sismici di agosto 2017, nonché, limitatamente agli edifici con danni di rilevante entità come attestati dalla scheda AeDEI con esito E o EF, degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente ordinanza, le delocalizzazioni si distinguono in obbligatorie, volontarie, temporanee e definitive, sulla base delle seguenti definizioni:
 - a) *“Delocalizzazioni obbligatorie”*: gli interventi di ricostruzione che devono essere attuati necessariamente in altra area di sedime, in conseguenza di attestati e comprovati problemi correlati a situazioni di dissesto dell'area di sedime dell'edificio danneggiato e, in generale, per la presenza di gravi rischi di natura sismica e/o geomorfologica e/o idrogeologica che gravano sulla medesima area, così come saranno individuati dal Piano della Ricostruzione di cui all'art. 24-bis del decreto-legge n. 109 del 2018, nonché per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione in attuazione di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, di sicurezza del territorio e in materia di igiene e sanità pubblica;
 - b) *“Delocalizzazioni volontarie”*: fuori dai casi di cui alla lettera a), gli interventi rientranti in una delle due seguenti tipologie:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- 1) interventi che consentano ai proprietari degli edifici con livelli operativi L4 di demolire e ricostruire anche in altra area dell'isola di Ischia, previa acquisizione, ove necessario, del titolo abilitativo e degli atti di assenso degli enti preposti alla tutela dei vincoli e a condizione che la delocalizzazione non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici, la pianificazione di settore o il Piano della Ricostruzione, ove adottato. Può procedersi alla delocalizzazione anche nel caso di edifici con livelli operativi inferiori all'L4 quando l'area sulla quale insiste l'edificio danneggiato presenti elementi di pericolosità riconducibili a classi di rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4);
- 2) interventi di demolizione e ricostruzione in altra area che, al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), numero 1), previa acquisizione, ove necessario, del titolo abilitativo e degli atti di assenso degli enti preposti alla tutela dei vincoli, consentano agli aventi diritto di delocalizzare l'edificio danneggiato, indipendentemente dal livello operativo e dallo stato di rischio dell'area di sedime;
- c) *“Delocalizzazioni temporanee”*: gli interventi edilizi che, attraverso la realizzazione di una nuova struttura ovvero l'utilizzo di strutture esistenti non danneggiate, consentono il prosieguo delle attività produttive i cui edifici originari siano stati danneggiati dal sisma;
- d) *“Delocalizzazioni definitive”*: gli interventi, con o senza opere edilizie, che consentono la trasformazione di una struttura di delocalizzazione temporanea, in applicazione del Capo III dell'ordinanza n. 18 del 2022, in definitiva, in presenza di presupposti di legittimità, anche utilizzando il contributo pubblico, anche ai fini dell'acquisto o dell'utilizzo stabile dell'unità immobiliare in sostituzione di quella danneggiata;
- e) *“Delocalizzazioni parziali”*: gli interventi di cui alla lettera b) del presente comma destinati alla delocalizzazione di uno o più edifici appartenenti ad un unico proprietario o facenti parte di un aggregato edilizio ovvero di una o più unità immobiliari di un edificio condominiale, mediante acquisto o ricostruzione di uno o più edifici con volumetria complessiva inferiore a quello/i danneggiato/i, ferma restando la facoltà per il richiedente/i di provvedere alla ricostruzione in sito dei volumi residuali non oggetto di delocalizzazione.

Articolo 3

(Delocalizzazioni temporanee)

1. Le delocalizzazioni temporanee delle attività produttive sono disciplinate dall'articolo 18 all'articolo 26 del Capo III dell'ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022 nonché dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023.

Articolo 4

(Soggetti legittimati)

1. I contributi per la delocalizzazione previsti dalla presente ordinanza possono essere concessi, con le modalità di cui al Capo III della presente ordinanza, a favore dei soggetti titolari, sugli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

immobili da delocalizzare, dei requisiti soggettivi indicati nel comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, previo espresso assenso del proprietario dell'edificio danneggiato qualora il soggetto istante sia diverso dallo stesso.

Articolo 5
(Procedimenti per la delocalizzazione)

1. Le delocalizzazioni di cui alla presente ordinanza, per le quali è possibile richiedere il contributo pubblico disciplinato dai successivi articoli, possono essere attuate con una delle seguenti modalità:
 - a) acquisto di uno o più edifici o unità immobiliari, agibili e legittimi o legittimati a seguito della definizione delle procedure di condono, sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
 - b) acquisto di edifici dismessi, inutilizzati o collabenti o di aree edificabili, da destinare alla ricostruzione di un nuovo edificio, previa demolizione, ovvero alla ristrutturazione edilizia, previo rilascio del permesso a costruire;
 - c) ricostruzione di uno o più edifici in aree di proprietà del soggetto legittimato, anche non contigue all'area di sedime degli immobili danneggiati, purché situate nello stesso comune, previa acquisizione, degli atti di assenso e pareri da parte della Soprintendenza, del Comune e degli altri enti competenti in sede di conferenza speciale dei servizi di cui all'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022.
2. La concessione del contributo di delocalizzazione è consentita anche nel caso in cui gli immobili di cui al comma 1 da acquisire, recuperare o ricostruire abbiano una legittima destinazione d'uso diversa da quella degli immobili da delocalizzare.
3. Le delocalizzazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere attuate, contestualmente da più soggetti legittimati, proprietari di unità immobiliari o edifici danneggiati anche non contigui, previa costituzione di consorzio, cooperativa ovvero altre forme associative.
4. Al fine di favorire processi di rigenerazione urbana e riqualificazione paesaggistica sono autorizzabili interventi di delocalizzazione parziale come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lett. e). Le delocalizzazioni possono attuarsi anche per una parte delle unità immobiliari ricomprese negli edifici condominiali, negli aggregati o in compendi immobiliari appartenenti ad un unico proprietario, con possibilità di acquisire, recuperare o ricostruire uno o più edifici da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari. Nell'ipotesi di condominio regolarmente costituito, la deliberazione dell'assemblea è assunta con la maggioranza di cui all'art. 21, comma 11, del decreto-legge n. 109 del 2018.
5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, limitatamente agli edifici o aggregati con livello operativo L3 o L4, destinati ad essere demoliti e ricostruiti, è facoltà dei proprietari rimanenti realizzare la ricostruzione nella medesima area di sedime di una volumetria pari a quella non delocalizzata, nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche ed acquisito il parere della Soprintendenza, del Comune e degli altri enti competenti in sede di conferenza speciale dei servizi di cui all'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022.
6. Al fine di favorire processi di rigenerazione urbana ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, il Commissario straordinario, in alternativa alla concessione del contributo, promuove, con



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

l'adozione di specifici provvedimenti, ogni utile iniziativa finalizzata all'acquisizione al patrimonio pubblico o a favore di consorzi, cooperative o altre forme associative, anche ricorrendo a procedure espropriative, di aree ed edifici rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai fini della successiva cessione, in proprietà o ad altro titolo delle unità immobiliari acquisite ed oggetto di recupero in favore dei soggetti legittimati di cui all'articolo 4. I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti acquisito il parere della Regione e dei Comuni competenti.

Articolo 6

(Regime delle aree di sedime e pertinenziali degli edifici da delocalizzare)

1. Ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 109 del 2018, le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del Piano della Ricostruzione. Le predette aree, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, perdono qualunque capacità edificatoria.
2. Le aree non edificate di pertinenza rimangono di proprietà del soggetto titolare del diritto, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
3. Le aree di cui al comma 2 possono essere acquisite dal Comune per essere destinate a finalità pubbliche. A tal fine i Comuni possono predisporre appositi piani, programmi o progetti, per la valorizzazione e la fruizione pubblica delle aree inedificabili rese disponibili, con prioritaria destinazione a verde pubblico attrezzato, parco pubblico, e altre finalità idonee a conseguire una riqualificazione urbanistica e paesaggistica del territorio. Gli interventi previsti nei piani, nei programmi e nei progetti di cui al presente comma costituiscono variante urbanistica e sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
4. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui al precedente comma 3, la domanda di contributo per la delocalizzazione contiene una specifica clausola di impegno del richiedente alla cessione bonaria e gratuita delle aree di pertinenza, di cui al comma 2. Le modalità applicative con le quali dovrà essere formalizzata la clausola di impegno sono disciplinate con successivo provvedimento del Commissario straordinario. Le condizioni e le modalità di definizione e di attuazione della cessione, anche per quanto attiene alla determinazione degli indennizzi dovuti, sono quelle stabilite dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

CAPO II (DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO)

Articolo 7

(Determinazione del contributo per le delocalizzazioni obbligatorie e volontarie)

1. Per la delocalizzazione degli edifici ad uso abitativo e produttivo, correlata ai procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, è concesso un contributo sulla base del costo parametrico, determinato ai sensi dell'ordinanza n. 7 del 2019 e successive modifiche e integrazioni sulla base del livello operativo L4 di cui all'allegato 2 dell'ordinanza n. 17 del 2022,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare comprensivo delle pertinenze nei limiti delle superfici ammissibili ai sensi del successivo articolo 16, incrementato del 30 per cento a titolo di maggiorazione, finalizzata a far fronte agli eventuali maggiori costi di acquisizione, ad ogni altra spesa documentata, nonché agli oneri accessori, anche di natura fiscale.

2. Dal contributo calcolato ai sensi del comma 1 va scomputato l'eventuale costo delle demolizioni ove le stesse siano avviate dai Comuni o dal Commissario straordinario nell'ambito dei programmi di cui al successivo articolo 14.
3. Per le delocalizzazioni volontarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2), il contributo è determinato a sensi del comma 1 del presente articolo senza l'applicazione della maggiorazione ivi prevista.
4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5, l'immobile oggetto di acquisto può avere superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente, ferma restando l'entità del contributo spettante calcolato con i criteri di cui ai precedenti commi 1 e 3.
5. In presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto reale di godimento, la concessione del contributo per la delocalizzazione è subordinata all'assenso del proprietario.

Articolo 8

(Contributo per la trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive)

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le ipotesi di trasformazione in definitiva della delocalizzazione temporanea degli immobili a uso produttivo, di cui alla lettera d) dell'articolo 2.
2. Hanno facoltà di presentare la richiesta di delocalizzazione definitiva i titolari di attività produttive che siano proprietari dell'immobile gravemente danneggiato o distrutto, nonché dell'area su cui è localizzata la struttura non definitiva, e che siano stati regolarmente autorizzati alla delocalizzazione temporanea della propria attività sulla base delle disposizioni dell'ordinanza n. 18 del 2022.
3. La proprietà dell'area può, comunque, essere acquisita prima del provvedimento autorizzatorio adottato dal Commissario straordinario.
4. Il professionista incaricato dal soggetto interessato all'attribuzione del carattere di definitività alla delocalizzazione temporanea, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, correda l'istanza di autorizzazione con perizia asseverata contenente l'attestazione della compatibilità dell'area destinata a ospitare in via definitiva la struttura temporaneamente delocalizzata, sotto il profilo edilizio, urbanistico e geologico, ovvero con la richiesta di variante puntuale degli strumenti urbanistici ed edilizi, da adottare nell'ambito del procedimento istruttorio di cui al Capo III.
5. Il Comune interessato delibera l'autorizzazione, per quanto di propria competenza, alla trasformazione della delocalizzazione da temporanea in definitiva in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) attestazione dei requisiti di compatibilità dell'area di cui al comma precedente;
 - b) ove necessario, approvazione da parte del Consiglio comunale di una variante puntuale degli strumenti urbanistici, nei modi previsti dalla vigente normativa nell'ambito della conferenza speciale dei servizi di cui all'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n.17 del 31 maggio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2022;

- c) sottoscrizione di una convenzione tra il Comune e il proprietario istante che contenga:
- la domanda di contributo, con i documenti e i relativi elaborati progettuali nonché gli adempimenti necessari per la regolarizzazione degli interventi, per i lavori di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
 - la definizione concordata di ogni altro profilo riguardante le opere di urbanizzazione eventualmente necessarie.
6. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore tra il costo dell'intervento necessario per l'adeguamento occorrente per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva e il costo convenzionale calcolato sulla superficie dell'edificio ante-sisma, al netto del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico. L'immobile originario dovrà essere oggetto di demolizione a cura e spese del proprietario. È possibile definire intese o accordi, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, che prevedano l'eventuale cessione dell'immobile originario al Comune e/o dell'area di sedime del medesimo.

Articolo 9

(Determinazione del contributo per le delocalizzazioni parziali)

1. Il contributo per la delocalizzazione parziale di cui alla lettera e) del comma 1 del precedente articolo 2 è calcolato con le medesime modalità previste dall'articolo 7 limitatamente alla superficie oggetto di intervento di delocalizzazione.
2. Resta ferma la facoltà del soggetto legittimato di procedere alla ricostruzione, nell'area di sedime dell'edificio danneggiato o contigua, richiedendo il contributo, determinato ai sensi dell'ordinanza n. 7 del 2019, limitatamente alla parte di superficie danneggiata non oggetto di delocalizzazione.
- 3.

CAPO III (PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA DI DELOCALIZZAZIONE)

Articolo 10

(Modalità di presentazione della domanda di delocalizzazione)

1. L'istanza di concessione del contributo per la delocalizzazione è presentata dai soggetti di cui all'articolo 4 per il tramite del professionista incaricato ed è trasmessa, sulla base delle modalità individuate dal Commissario straordinario con proprio provvedimento, alla Struttura commissariale e al Comune dove insiste l'edificio danneggiato, nonché al Comune, se diverso, dove è ubicata la struttura da acquistare ovvero l'area da edificare.
2. Con decreto del Commissario straordinario sono disciplinate, per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5, le modalità di presentazione della domanda di contributo e i contenuti minimi del contratto preliminare di compravendita da allegare.
3. La richiesta deve comunque contenere quanto segue:
 - a) relazione tecnica asseverata a firma del professionista incaricato attestante la superficie legittima dell'edificio da delocalizzare nonché il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- eventi calamitosi, mediante la scheda AeDES, ovvero la scheda AeDEI o documentazione equipollente;
- b) ove occorra, la domanda di permesso a costruire ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. n. 380 del 2001;
 - c) i dati catastali identificativi, l'ubicazione, la destinazione urbanistica dell'area e l'attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è delocalizzato l'edificio da ricostruire ovvero da acquistare;
 - d) nel caso di delocalizzazioni di edifici condominiali, il verbale dell'assemblea di condominio;
 - e) qualora ricorra, la polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico o all'evento franoso, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;
 - f) l'asseverazione del costo ammissibile a contributo determinato con le modalità di cui al Capo II;
 - g) l'indicazione, ove necessaria, delle modalità di selezione dell'impresa ai sensi dell'articolo 21, comma 13, del decreto-legge 109 del 2018;
 - h) la dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018;
 - i) ove occorra, l'assenso del proprietario qualora il soggetto istante sia diverso da esso.

Articolo 11

(Istruttoria da parte del Comune)

1. Il Comune nel cui territorio ricade l'area dell'edificio da delocalizzare provvede, entro 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza, all'esame della completezza e regolarità della documentazione relativa alla domanda presentata ai sensi del precedente articolo e predispone una relazione per la Conferenza Speciale di servizi di cui al successivo articolo 13, esprimendo il proprio parere sulla domanda di delocalizzazione.

Articolo 12

(Istruttoria per il rilascio del contributo e delle anticipazioni)

1. La Struttura commissariale, decorso il termine di cui all'articolo 11, iscrive la domanda di contributo all'ordine del giorno della Conferenza speciale di servizi di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 17 che si conclude entro i successivi 30 giorni.
2. In caso di incompletezza della documentazione presentata, la Struttura commissariale ne dà avviso alla parte richiedente assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la produzione delle integrazioni e dei chiarimenti necessari. Decorso inutilmente il predetto termine senza che la parte abbia provveduto a produrre quanto richiesto, la domanda è dichiarata inammissibile e può essere nuovamente presentata solo con attestazione dell'avvenuta integrazione della documentazione ritenuta mancante o insufficiente. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al primo periodo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

3. Il decreto di concessione del contributo è emanato entro i 15 giorni successivi al termine di cui al comma 1.

Articolo 13

(Conferenza di servizi e definizione dei condoni edilizi)

1. I procedimenti amministrativi relativi alle delocalizzazioni di cui alla presente ordinanza, ivi compresi quelli relativi alla conclusione delle sanatorie edilizie ove necessari, sono definiti in sede di conferenza speciale dei servizi di cui all'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022, fatte salve le deroghe di seguito espressamente indicate.
2. È fatta salva la facoltà del soggetto istante di formulare contestualmente alla richiesta di delocalizzazione la rinuncia al condono. In tale ipotesi la superficie da considerare per il calcolo del contributo è limitata a quella legittima precedente all'istanza di condono e la domanda di contributo è trattata direttamente in sede di conferenza speciale dei servizi decisoria.
3. Ai fini di cui al comma 2 è conferita priorità istruttoria alle istanze che non necessitino di procedure di sanatoria edilizia o prevedano una espressa rinuncia, da parte dell'avente diritto, all'istanza di condono.
4. Nel caso in cui l'edificio da acquistare ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 sia interessato da domande di sanatorie edilizie ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, la trattazione della procedura per il rilascio del contributo è definita in sede di conferenza speciale di servizi di cui al comma 1 unitamente all'eventuale definizione dei condoni. Alla conferenza speciale partecipa il Comune nel cui territorio ricade l'edificio interessato dalla pratica di condono. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 109 del 2018, in quanto riferite esclusivamente agli edifici danneggiati dal sisma nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia.
5. I Comuni, entro il termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, provvedono a trasmettere alla Struttura commissariale le istanze di condono già istruite e pronte per essere definite con provvedimento conclusivo, nonché quelle per le quali risulta già acquisito il parere delle commissioni locali del paesaggio di cui alla legge regionale della Campania n. 10 del 23 febbraio 1982, come modificata e integrata dalla legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004. Il Commissario provvede all'iscrizione delle pratiche relative alle domande di condono di cui al primo periodo acquisendo le istruttorie ed i pareri rimessi dal Comune senza ulteriori formalità.

CAPO IV (NORME DI COORDINAMENTO CON LA RICOSTRUZIONE PRIVATA)

Articolo 14

(Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie)

1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione selettiva delle macerie degli edifici pubblici e privati che, già crollati o di imminente collasso, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento ~~che~~ impediscono od ostacolano la ricostruzione o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, anche per il rischio di ulteriore crollo connessa al proprio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

stato di danno, sono disciplinati dal presente articolo. Tali disposizioni si applicano altresì alla disciplina delle delocalizzazioni di cui alla presente ordinanza.

2. Gli edifici di cui al comma 1 devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario a cui spetta a tal fine un contributo massimo di euro 130 al metro quadro per la superficie complessiva dell'edificio, fatti salvi i criteri di determinazione del contributo previsti dalla presente ordinanza.
3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione i soggetti legittimati possono chiedere l'anticipo delle spese per la demolizione dell'edificio danneggiato e per la rimozione delle macerie prima della domanda di concessione del contributo per la ricostruzione.
4. La mancata presentazione della successiva domanda di contributo per la ricostruzione ovvero per la delocalizzazione, nei termini stabiliti dai provvedimenti del Commissario straordinario, determina la revoca dell'anticipazione di cui al comma 3. Il Commissario straordinario adotta i provvedimenti per l'immediato recupero di quanto erogato in anticipazione.
5. In caso di inerzia del soggetto legittimato, il Commissario in considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione, ovvero il Comune ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, intimano al proprietario dell'edificio di avviare gli interventi necessari ad ovviare alle criticità di cui comma 1, fissando un termine per l'esecuzione.
6. In caso di ulteriore inerzia, il Commissario straordinario ovvero il Comune provvedono agli interventi edilizi di demolizione finalizzati a tutelare l'incolumità, la sicurezza urbana e la salute pubblica nonché la speditezza dei lavori di ricostruzione.
7. Il Commissario promuove ogni iniziativa necessaria ad accelerare le procedure di cui ai precedenti commi e definisce con proprio provvedimento uno o più programmi di interventi di demolizione degli edifici privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1. Detti programmi possono altresì ricomprendere puntuali interventi di demolizione, anche su base volontaria, tramite istanza dei privati cittadini proprietari, previa valutazione da parte del Commissario.
8. Per la definizione dei programmi di cui al precedente comma, è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1 e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, partecipa il Comune, la Soprintendenza nonché, ove necessario, gli eventuali soggetti interessati in relazione al singolo intervento.
9. Il soggetto attuatore dei programmi di cui al comma 7 è il Commissario straordinario, che cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi di rimozione, selezione, trasporto ed eventuale stoccaggio, anche mediante siti temporanei, delle macerie e degli inerti edilizi, prevedendo anche l'eventuale trattamento e il riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge.
10. La gestione delle macerie è orientata ai criteri dell'economia circolare volti prioritariamente alla massimizzazione del riuso, quindi al riciclo *in situ* ed infine al recupero presso impianti autorizzati. A tal fine, nel rispetto degli adempimenti di cui al comma 5, nonché della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, il Commissario straordinario ha la facoltà di provvedere all'individuazione della destinazione finale dei materiali da costruzione e demolizione non riutilizzabili ovvero dell'eventuale sito temporaneo, anche mediante l'utilizzo di impianti temporanei ove sia possibile effettuare la selezione delle macerie al fine di facilitare



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità. Al fine di accelerare le procedure connesse alla gestione del materiale demolito il Commissario straordinario può avvalersi delle procedure derogatorie di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016.

11. Il Commissario può avvalersi, per l'attuazione dei programmi di cui al comma 7, anche di altri soggetti attuatori o delle strutture del Genio militare, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o di altri soggetti pubblici attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

Articolo 15
(Interventi unitari)

1. Al fine di favorire la realizzazione delle procedure di delocalizzazione di cui alla presente ordinanza e ferme restando le disposizioni concernenti gli aggregati edilizi di cui all'articolo 14 dell'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, è comunque sempre possibile, per i soggetti legittimati, riuniti in consorzio ovvero in altra forma associativa, procedere alla delocalizzazione delle proprie strutture danneggiate con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5, sia in forma unitaria che con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 della presente ordinanza.
2. Nei casi di delocalizzazione volontaria di cui al punto 2 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 restano immutati, ai fini del calcolo del contributo concedibile, i livelli operativi attribuiti originariamente fatte salve le previsioni di cui all'articolo 12 dell'ordinanza commissariale n. 17 del 2022.
3. Sono ricomprese, nel costo degli interventi del presente articolo, le spese di funzionamento del consorzio o della forma associativa prescelta.

Articolo 16
(Disciplina delle pertinenze)

1. L'articolo 5 della ordinanza 15 febbraio 2019, n. 4 è sostituito dal seguente:
«1. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell'edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio. Sono altresì ammesse a contributo le pertinenze danneggiate esterne all'edificio, dichiarate inagibili con scheda Aedes, ovvero oggetto di ordinanza di sgombero, quali cantine, autorimesse, magazzini, immobili e strutture con ambiente coperto e chiuso su tre lati a costituire un volume, comunque funzionali all'abitazione o all'attività produttiva dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione o ad attività produttiva, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo. In tali casi la superficie netta della pertinenza si somma a quella dell'immobile principale per concorrere alla determinazione del costo convenzionale massimo, da comparare al costo dell'intervento dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze.
2. Gli interventi sulle pertinenze esterne di cui al comma precedente sono ammessi a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso costo parametrico attribuito all'edificio che contiene l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze, fermo restando il limite massimo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.

3. Sono altresì ammessi a contributo anche gli interventi su pertinenze danneggiate dal sisma esterne all'edificio quali ad esempio cortili, muri di contenimento, di cinta, cancellate o recinzioni; in tali casi il contributo andrà determinato con specifico progetto ~~esecutivo~~ dotato di computo metrico e potrà essere utilizzato esclusivamente per interventi riferibili alle stesse; la verifica della richiesta di contributo nei casi di cui al presente comma sarà effettuata in maniera analitica, comunque entro un limite di contributo pari a 500 €/mq di superficie del manufatto esistente.

4. Non rientrano in ogni caso tra le pertinenze esterne ammissibili a contributo spazi adibiti a verde, orti o giardini».

2. All'articolo 5 dell'ordinanza 27 settembre 2019, n. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel comma 5 il secondo periodo è abrogato;
 - b) il comma 6 è sostituito seguente: «6. *La determinazione dei costi ammissibili a contributo per le pertinenze è disciplinata dall'articolo 5 della ordinanza 15 febbraio 2019, n. 4*».
3. La disciplina per il calcolo del contributo prevista al comma 1 è applicabile anche al contributo per la delocalizzazione previsto dalla presente ordinanza anche se i volumi delle pertinenze degli edifici da delocalizzare non siano danneggiati.

**Articolo 17
(Spese tecniche)**

1. Le spese tecniche relative alle prestazioni professionali effettivamente rese nelle procedure di delocalizzazione di cui alla presente ordinanza, sono calcolate sulla base delle tariffe professionali contenute nel D.M. 17 giugno 2016 recante “*l'Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*”, ridotte del 30 per cento.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 2, per le quali l'attività professionale è limitata alla sola progettazione delle attività connesse alla demolizione, i compensi professionali di cui al comma 1 non possono essere, in ogni caso, superiori al 10 per cento del costo della demolizione ammissibile a contributo.

**Articolo 18
(Attività di supporto sulla capacità rilocalizzativa di immobili dismessi)**

1. Al fine di valutare la capacità rilocalizzativa di immobili e tessuti urbani già edificati nel territorio dell'isola di Ischia, con l'intento di favorire la realizzazione di interventi di particolare criticità ed urgenza che consentano, senza il consumo di nuovo suolo, la delocalizzazione di immobili ad uso abitativo e produttivo che non possono essere ricostruiti nel sito originario per ragioni di sicurezza, il Commissario può avvalersi del supporto di Centri di competenza, Enti, Istituti e Università, nonché dell'Agenzia del demanio e della Banca Europea per gli Investimenti, definendo, in dettaglio, le azioni da svolgere e le modalità con le quali assicurarne la copertura finanziaria, nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

assegnate, concludendo con le medesime Istituzioni convenzioni, contratti di ricerca ovvero accordi ex articolo 15 della legge 241 del 1990.

CAPO V (DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 19

(Modalità di erogazione del contributo)

1. Il contributo per le delocalizzazioni, comprensivo della quota delle spese tecniche e di ogni altro compenso professionale, nonché delle maggiorazioni di cui all'articolo 7, ove previsti, è erogato dal Commissario straordinario al soggetto avente diritto al netto delle eventuali anticipazioni previste dalla presente ordinanza.
2. Il contributo per le delocalizzazioni realizzate mediante l'acquisto di altro edificio o area edificabile, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) e b), della presente ordinanza, può essere erogato, all'esito dell'istruttoria favorevole, direttamente al soggetto che ha ceduto l'edificio o l'unità immobiliare, tramite delegazione di pagamento di cui all'articolo 1269 del codice civile.
3. Per le restanti ipotesi di delocalizzazione previste dall'articolo 5, comma 1, della presente ordinanza, in quanto comportanti attività ricostruttiva, l'erogazione del contributo è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) il 20 per cento del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al Commissario straordinario del primo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 20 per cento dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;
 - b) l'ulteriore 20 per cento del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al Commissario straordinario del secondo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40 per cento dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;
 - c) l'ulteriore 30 per cento del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al Commissario straordinario del terzo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 70 per cento dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;
 - d) il restante 30 per cento a saldo del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al Commissario straordinario del quadro economico e consuntivo dei lavori che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli resisi necessari per la completa agibilità dell'edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.

4. L'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo. Può essere richiesta dall'impresa l'anticipazione del contributo del 30 per cento (SAL 0) previa presentazione di idonea fideiussione a garanzia dei lavori da eseguire.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 7 del 2019, come sostituito dall'art. 15 dell'ordinanza n. 17 del 2022.

Articolo 20

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale stanziata a norma dell'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018 e del decreto-legge 2 dicembre 2022 n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.

Articolo 21

(Norma di rinvio e coordinamento scadenze della ricostruzione privata)

1. Il termine per la consegna della domanda di cui all'articolo 10, ad esclusione dei casi di delocalizzazione obbligatoria, è fissato in 150 giorni dalla data di esecutività della presente ordinanza. Il Commissario straordinario può, con proprio decreto, disciplinare i casi nei quali consentire l'allegazione del contratto preliminare di compravendita ovvero di quello definitivo in data successiva alla presentazione della domanda.
2. I termini per la presentazione delle domande per i contributi per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di edifici che hanno riportato danni lievi e livello operativo L0, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge n. 109 del 2018, dell'ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018 e dell'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019, sono fissati, a pena di decadenza, al 31 ottobre 2023.
3. I termini per la presentazione della manifestazione di volontà di cui all'articolo 9 dell'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 sono fissati, a pena di decadenza, alla data del 15 settembre 2023.
4. Per quanto non specificatamente disciplinato ovvero non espressamente derogato dalla presente ordinanza si applicano le procedure, i termini e le modalità previsti dalle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata.

Articolo 22

(Efficacia ed entrata in vigore)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, ai Comuni dell'isola di Ischia ed è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini